ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE SERINA - SAN PELLEGRINO TERME
Codice Ministeriale: BGIC8AG006 – Codice Fiscale: 95247270168
via Vittorio Veneto, 29 – 24016 San Pellegrino Terme (BG) tel. 034521419 / fax. 034521132
bgic8ag006@istruzione.it– bgic8ag006@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DISCIPLINARE E ORGANO DI GARANZIA

Il regolamento di disciplina costituisce sostanzialmente l'adattamento "interno" dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, novellato dal D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007) e tiene conto delle indicazioni sulla valutazione, presenti nel D.M n.62 del 13 aprile 2017 e delle Linee guida per la didattica digitale integrata, allegate al D.M. 89/2020. La scuola, in collaborazione con la famiglia, è tesa alla formazione e all'educazione dei giovani, che le sono affidati. I provvedimenti disciplinari previsti al suo interno hanno quindi una finalità eminentemente educativa e formativa. Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica, in presenza o a distanza, o altra attività connessa con la vita della scuola (attività integrative, trasferimenti, viaggi di istruzione, soggiorni studio, etc.), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispettosi dei loro doveri, o, addirittura, penalmente rilevanti in Italia o all'estero.

ART. 1: PRINCIPI GENERALI

1) La responsabilità disciplinare è personale, pertanto, le eventuali sanzioni non possono coinvolgere l'intera classe o gruppi di alunne/i indiscriminatamente;

2) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;

3) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

4) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;

5) Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento possono influire sul giudizio di comportamento;

6) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.

ART. 2: COMPORTAMENTI SANZIONABILI

1) Ritardi non occasionali;

2) Reiterata mancanza del materiale didattico occorrente o anche occasionale qualora il materiale mancante possa compromettere lo svolgimento della lezione; mancato rispetto delle consegne a casa senza giustificato motivo;

3) Utilizzo di strumenti non autorizzati durante le verifiche (appunti, libri, cellulare, smart watch, etc.);

4) Mancata osservanza delle indicazioni dei docenti;

5) Disturbo delle attività didattiche;

6) Abbigliamento inopportuno per il contesto scolastico;

7) Utilizzo di cellulari a scuola

8) Utilizzo di altri simili dispositivi elettronici personali (ad es, smartwatch ecc.), e tablet, che non siano usati come ausili didattici autorizzati dai docenti.

9) Linguaggio irriguardoso o offensivo verso gli altri (adulti e compagni);

10) Realizzazione e diffusione non autorizzata di qualsiasi genere (stampa, riproduzione, social media, etc.) di materiale fotografico, video o audio di altre persone;

11) Danneggiamento o sottrazione di materiali, arredi, strutture, strumenti di proprietà dell'Istituto, dei compagni o di terzi;

12) Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri;

13) Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altri/e studenti/esse o di terzi, all'interno del contesto scolastico;

14) Atteggiamenti lesivi della dignità altrui;

15) Compromissione o rischio di compromissione dell'incolumità proprie e/o di altre persone.

ART. 3: LE SANZIONI

a) Richiamo verbale da parte dei docenti o del Capo d'Istituto;

b) Annotazioni o richiami sul registro di classe da parte dei docenti;

c) Rapporto disciplinare sul registro di classe da parte dei docenti;

d) Convocazione dei genitori da parte del docente o del Coordinatore del consiglio di classe o del D.S;

e) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

f) Risarcimento o riparazione dei danni da parte della famiglia dell'alunna/o sanzionata/o.

L'allontanamento temporaneo può avere durata: Da 1 a 15 giorni.

Competenza: Disposta dal **Dirigente Scolastico** su delibera motivata del **Consiglio di Classe (C.d.C.)**, convocato in seduta straordinaria.

Modalità di Esecuzione: Il periodo di allontanamento **può prevedere l'obbligo di frequenza** per lo svolgimento di **attività di natura sociale, culturale o a vantaggio della comunità scolastica**.

L'attuazione della sanzione tramite attività alternative/riparatorie **non revoca il provvedimento formale** di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

- **ALLONTANAMENTO FINO A 2 GIORNI**

Il C.d.C. può convertire la sanzione, in tutto o in parte, in attività con finalità educativa e riparatoria. Tali attività includono:

- **Attività di approfondimento e riflessione mirate sulle conseguenze del comportamento** commesso, orientate alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente.

- **ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA DA 3 A 15 GIORNI**

 Competenza: Deliberata dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria e disposta dal Dirigente Scolastico.

 Modalità di Esecuzione (Attività di Cittadinanza Attiva): il periodo di allontanamento dalle lezioni è integralmente convertito in attività di cittadinanza attiva e solidale. Tali attività, a carattere educativo e riparatorio, sono:

- Integrate nell'orario scolastico e inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), garantendo la frequenza dello studente.
- Svolte presso strutture convenzionate o enti del Terzo Settore/Associazioni idonei, secondo gli elenchi approvati dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente.

L'individuazione degli enti, delle associazioni o degli enti del Terzo Settore idonei avviene tramite un Avviso Pubblico predisposto dall'USR, che ne cura l'aggiornamento annuale a seguito di acquisizione di nuove manifestazioni di interesse e verifica dei requisiti.

Obiettivo: L'attività deve essere finalizzata al reinserimento, alla responsabilizzazione e al recupero dei rapporti con la comunità scolastica e civile.

CONSEGUENZE DEL MANCATO SVOLGIMENTO

Il **mancato o parziale svolgimento** delle attività di cittadinanza attiva e solidale è un elemento di valutazione fondamentale considerato dal **Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento**.

CONTEGGIO E VALUTAZIONE DELLE ORE SVOLTE

Le ore dedicate alle attività di cittadinanza attiva e solidale, svolte durante il periodo di allontanamento dalla comunità scolastica, vengono gestite come segue:

- **Computo Frequenza:** Tali ore sono **computate** e **sommate all'orario annuale personalizzato** dello studente. Rientrano nel calcolo del requisito minimo di **tre quarti dell'orario annuale** richiesto ai fini della **validità dell'anno scolastico** (ammissione allo scrutinio finale).
- **Impatto sulla Valutazione:** Le ore e l'esito di tali attività **non influiscono** sulla valutazione degli apprendimenti e sui **risultati delle singole discipline** curricolari. Incidono, tuttavia, sul **voto di comportamento**, come specificato in precedenza.

ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA OLTRE I 15 GIORNI

Organo Deliberante: Consiglio d'Istituto (C.d.I.).

Il provvedimento è finalizzato al recupero educativo, all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Percorso Educativo Obbligatorio

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola ha l'obbligo di promuovere un percorso di recupero educativo mirato.

Tale percorso viene attuato in **coordinamento con la famiglia** e, ove ritenuto necessario, anche con il coinvolgimento dei **servizi sociali** e dell'**Autorità Giudiziaria**.

Casi di Gravità Estrema (Reati/Pericolo)

La sanzione di allontanamento può essere disposta anche quando si verificano le seguenti condizioni:

- Sono stati commessi **reati** che violano la dignità e il rispetto della persona umana.
- Vi è un **pericolo per l'incolumità** delle persone (personale scolastico, studentesse o studenti).
- Sono stati compiuti **atti violenti o di aggressione** nei confronti del personale scolastico o degli studenti.

In questi casi eccezionali, la **durata dell'allontanamento è commisurata** alla gravità del reato commesso o al permanere della situazione di pericolo.

Principi Generali

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari (superiori a 15 giorni e successive) è possibile **solo previa verifica** della sussistenza di **elementi concreti, circostanziati e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente responsabile. Si applicano, per quanto possibile, le disposizioni relative ai percorsi di recupero educativo.

Ad eccezione del richiamo verbale, tutte le sanzioni devono essere comunicate alla famiglia dell'alunna/o. Nel caso delle sanzioni di cui al punto a), b), per il tramite del registro elettronico, negli altri casi con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico. Ciascuna sanzione verrà rapportata, oltre a quanto già precisato nell'elenco dei principi, all'intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all'entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione. In considerazione di questo, nello schema successivo, per ogni comportamento sanzionabile, vengono indicati uno o più provvedimenti, che saranno applicati (uno, alcuni o tutti) a seconda del caso stabiliti dai docenti, dal DS o dal Consiglio di Classe. I provvedimenti di cui al punto a), b), c), d) f) sono decisi dai docenti e/o dal DS e/o dal Consiglio di Classe nella componente dei soli docenti. Gli altri provvedimenti sono decisi dal Consiglio di Classe nella forma allargata ai rappresentanti dei genitori. In caso di violazioni talmente gravi da prevedere un allontanamento dalla comunità scolastica, oltre i 15 gg, delibera il provvedimento il Consiglio di Istituto.

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE SERINA - SAN PELLEGRINO TERME
Codice Ministeriale: BGIC8AG006 – Codice Fiscale: 95247270168
via Vittorio Veneto, 29 – 24016 San Pellegrino Terme (BG) tel. 034521419 / fax. 034521132

COMPORTAMENTO	SANZIONE
1) Ritardi	b)
2) Mancanza del materiale didattico occorrente, mancato rispetto delle consegne a casa	b), d)
3) Utilizzo di strumenti non autorizzati durante le verifiche (appunti, libri, cellulare, smart watch, etc.);	c), d)
4) Mancata osservanza delle indicazioni dei docenti	a), b), c)
5) Disturbo delle attività didattiche	b), c), d)
6) Abbigliamento inadeguato	a), b)
7) Utilizzo di cellulari	c),d),e)
8) Utilizzo di altri dispositivi elettronici, se non autorizzati dal docente per attività didattiche	c),d),e)
8) Linguaggio irriguardoso o offensivo verso gli altri (adulti e compagni);	c), d), e)
9) non autorizzata di materiale fotografico, video o audio di altre persone	c), d), e)
10)Realizzazione e diffusione non autorizzata di qualsiasi genere (stampa, riproduzione, social media, etc.) di materiale fotografico, video o audio di altre persone	c), d), e)
11) Danneggiamento o sottrazione di materiali, arredi, strutture, strumenti di proprietà dell'Istituto, dei compagni o di terzi	c), d), e), f)
12) Violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri	c), d), e)
13) Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altre/i studentesse/i o di terzi, all'interno del contesto scolastico	b), c), d), e)
14) Atteggiamenti lesivi della dignità altrui	b), c), d), e)
15) Compromissione o rischio di compromissione dell'incolumità proprie e/o di altre persone.	c), d), e)

ART. 4: ITER DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

Nel caso in cui rilevi una condotta passibile di allontanamento dalle lezioni, il docente annota l'infrazione disciplinare sul registro elettronico e informa il Dirigente e il Consiglio di Classe. Il Dirigente scolastico, o suo delegato, provvede:

1) alla convocazione della famiglia e dell'allievo per l'audizione e la difesa, alla presenza del D.S. o di un suo delegato, del coordinatore di classe e/o eventuali docenti interessati, con la verbalizzazione delle dichiarazioni dei presenti;

2) alla convocazione, qualora ne ricorrano le condizioni, del consiglio di classe straordinario per decidere sull'adozione della sanzione. L'allontanamento viene sempre adottato dal Consiglio di Classe in seduta plenaria con la presenza del docente che ha rilevato l'infrazione e con la presidenza del Dirigente scolastico o suo delegato.

L'allontanamento può essere adottato anche a maggioranza;

nel caso in cui il Consiglio di Classe deliberi l'allontanamento (specificando le modalità di attuazione e la tempistica), il Dirigente provvede a darne comunicazione all'alunna/o alla sua famiglia, oltre che al coordinatore di plesso.

ART. 5: IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori o di chi eserciti la tutela o la patria potestà delle studentesse/i, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia d'Istituto, che decide entro 10 giorni.

ART. 6: ORGANO DI GARANZIA - FINALITÁ E COMPITI

1. L'Organo di Garanzia è istituito presso l'Istituto Comprensivo "Valle Serina-San Pellegrino Terme, ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, con compiti legati all'ambito disciplinare e all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

2. L'Organo di Garanzia decide sul ricorso, da parte dei genitori nella scuola secondaria di primo grado

3. L'Organo di Garanzia decide anche su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia anche al fine di rimuovere situazioni di disagio vissute dagli alunni nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 7 – ORGANO DI GARANZIA - COMPOSIZIONE

1) L'Organo di Garanzia è composto da:

a. il Dirigente Scolastico o, all'occorrenza, un suo delegato che lo presiede;

b. due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto che non siano membri dello stesso;

c. due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto che non siano membri dello stesso. Sono inoltre designati quattro membri supplenti (due docenti e due genitori appartenenti a classi diverse da quelle dei titolari), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di incompatibilità.

2) I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica fino alla nomina del nuovo Organo di Garanzia che viene designato nella seconda seduta di ogni nuovo Consiglio di Istituto

3) In caso di dimissioni di un componente dell'Organo di Garanzia, il Consiglio di Istituto provvede alla nomina del nuovo Organo di Garanzia entro 15 giorni dalle dimissioni.

4) I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri figli o alunni appartenenti alla classe del proprio figlio. In tal caso sono sostituiti da uno dei membri supplenti.

5) Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri alunni. In tal caso sono sostituiti da un docente supplente.

6) La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

ART. 8 - ORGANO DI GARANZIA - MODALITÁ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di riunione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6. L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice dei presenti, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

7. L'organo di Garanzia si intende validamente riunito quando sono presenti almeno la metà dei membri.

ART. 9 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da un genitore o entrambi i genitori o da chi detiene la responsabilità genitoriale, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia (il dirigente scolastico), in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

4. Ricevuto il ricorso, il presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato nell'episodio motivo della sanzione.

5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

6. L'Organo si riunisce entro i tempi previsti (10 giorni) e alla seduta può essere chiamato a partecipare l'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale. Le testimonianze degli alunni prevedono la necessaria presenza del genitore/tutore.

9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.

10. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta). Il Dirigente Scolastico provvederà a informare la famiglia e il Consiglio di Classe.